

REGOLAMENTO MODALITÀ DI COSTITUZIONE NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE IN CONTO PROPRIO

Art.1 Istituzione della Commissione

Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa di cui all'art. 48, legge regionale del Friuli Venezia Giulia 20 agosto 2007, n. 23, è istituita la Commissione Consultiva per le licenze in conto proprio (di seguito denominata in breve Commissione).

Art.2 – Funzioni

La Commissione esprime parere obbligatorio e non vincolante sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia per il rilascio e la gestione delle licenze in conto proprio per autocarri o complessi veicolari, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art.3 – Composizione e durata

La Commissione è composta da:

1. Assessore competente in materia di Trasporti e Motorizzazione Civile, che potrà essere sostituito in caso di sua assenza o impedimento dal Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile o da un funzionario di categoria D del medesimo Servizio, con il compito di Presidente;
2. un rappresentante designato dalla Regione;
3. un rappresentante designato dalla Prefettura;
4. un rappresentante della Polizia stradale;
5. un rappresentante designato dall'Albo nazionale gestore rifiuti presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- a) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di categoria presenti nei "consigli camerali" della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone, che esercitano l'attività di autotrasportatore;;

Per ogni componente effettivo viene designato con le stesse modalità un supplente che partecipa alle sedute della Commissione in assenza del titolare.

Alle sedute della Commissione partecipa un segretario le cui funzioni sono definite all'art. 5.

La Commissione dura in carica 3 anni dalla nomina. Le procedure di rinnovo della Commissione dovranno iniziare almeno tre mesi prima della scadenza, al fine di garantire la normale operatività della Commissione stessa.

Art. 4 – Nomina

La Provincia chiede agli Enti e Associazioni di cui all'art. 3 di designare i propri rappresentanti fissando un termine perentorio di trenta giorni e procede quindi alle nomine dei componenti con atto della Giunta provinciale.

Qualora uno degli Enti o Associazioni in questione non abbia provveduto entro il termine prescritto alla designazione dei propri componenti, si procederà ugualmente alla formazione della Commissione con i nominativi pervenuti, salva la possibilità di integrarne successivamente la composizione.

Art. 5 – Segreteria

Il segretario della Commissione, nominato con atto della Giunta provinciale di cui all'art.4, partecipa ai lavori della Commissione con le seguenti funzioni:

- curare la predisposizione dell'ordine del giorno dei lavori della Commissione;
- redigere i verbali delle riunioni riportandoli in apposito registro con l'indicazione dei componenti presenti;
- curare i rapporti fra la Commissione e gli Enti e le Associazioni designati;
- predisporre e raccogliere la documentazione relativa alla presenza o all'assenza dei componenti al fine della corresponsione dei gettoni di presenza ovvero al procedimento di decadenza;
- curare tutti gli altri adempimenti necessari al funzionamento della Commissione.

Art. 6 – Convocazione, sedute e deliberazioni

La Commissione è convocata dal Presidente con lettera ovvero a mezzo fax o con posta elettronica, in modo che le convocazioni pervengano almeno 7 giorni prima della data della seduta. In casi eccezionali il termine di 7 giorni può essere ridotto a 2, purché le convocazioni siano trasmesse via fax o posta elettronica.

Le variazioni di domicilio, se non tempestivamente comunicate, sono inefficaci nei confronti della Provincia.

Qualora un componente effettivo non possa intervenire alla seduta, il medesimo si farà carico di richiedere la partecipazione del supplente.

La commissione si intende validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

La Commissione esprime i propri pareri su ciascun punto all'ordine del giorno. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente. Nell'eventualità di valutazioni divergenti, su richiesta dei commissari, si provvede a verbalizzare le differenti posizioni.

La Commissione si riunisce di norma una volta al mese, fatto comunque salvo il principio che le istanze saranno prese in esame non oltre 45 giorni dalla loro presentazione o perfezionamento.

Art. 7 – Decadenza, dimissioni, impedimento permanente dei componenti

L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive della Commissione da parte di un componente, ne determina la sua decadenza dalla carica.

In tale situazione, la Provincia richiede all'Ente o Associazione che aveva a suo tempo designato il componente decaduto, un nuovo nominativo nel rispetto dei termini e nei modi previsti nell'articolo 4.

Fino a questa nuova designazione, il supplente parteciperà alla Commissione in qualità di componente effettivo.

Lo stesso procedimento verrà seguito in caso di dimissioni o impedimento permanente alla partecipazione da parte di un componente la Commissione.

Nel caso in cui sia il componente effettivo che quello supplente in rappresentanza del medesimo Ente o Associazione vengano a mancare contemporaneamente per decadenza, dimissioni o impedimento permanente, la Provincia provvede a richiedere all'Ente o Associazione che aveva designato tali componenti, a provvedere nel rispetto dei termini e nei modi previsti nell'art. 4, alle nuove designazioni. In tal caso, fino alle nuove designazioni, la Commissione deve intendersi validamente costituita con i componenti rimasti in carica.

I nuovi componenti designati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza della Commissione

Art. 8 – Compenso

Per ogni seduta della Commissione è riconosciuto ai partecipanti un compenso, che verrà stabilito con apposita deliberazione della Giunta provinciale, da liquidare con cadenza annuale.

Art. 9 – Applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua deliberazione da parte del Consiglio provinciale.

Le disposizioni del presente regolamento incompatibili o in contrasto con le norme vigenti non trovano applicazione e sono sostituite da queste ultime. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le vigenti disposizioni in materia.